

09074-23



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vito DI NICOLA	Presidente
Dott. Aldo ACETO	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Alessio SCARCELLA	Consigliere
Dott. Fabio ZUNICA	Consigliere

In caso di diffusione del
presente provvedimento
cancellare le generalità e
gli altri dati identificativi.
a norma dell'art. 52
d.lgs. (art. 17, comma 2)
 depositato in pubblico
 a richiesta della parte
 pubblicato sul sito

FUNZIONARIO GIUDIZIAR
Luana Mariani
PUBBLICA UDIENZA del
13 ottobre 2022

SENTENZA N. 1663

REGISTRO GENERALE
n. 18158 del 2022

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

_____ (omissis)

avverso la sentenza n. 2510/2021 della Corte di appello di Palermo del 3 maggio 2021;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentiti, altresì, per la costituita parte civile, l'avv. Giuseppe CRESCIMANNO, del foro di Palermo, che ha depositato conclusioni scritte, e per il ricorrente, in sostituzione dell'avv. Giovanni ARICO', del foro di Roma, l'avv.ssa Francesca ARICO', del medesimo foro, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata in data 3 maggio 2021, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la decisione con la quale, in data 3 ottobre 2018, il Gup del Tribunale di Palermo aveva dichiarato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, la responsabilità di _____ (omissis) _____ in ordine ai fatti a lui contestati, previa loro riqualificazione da violazione dell'art. 609-*bis* in quella dell'art. 609-*quater* cod. pen., e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento del danno delle parti civili costituite.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il prevenuto, articolando allo scopo tre motivi di impugnazione.

Con il primo di essi la difesa ricorrente si è doluta, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, delle modalità di apprezzamento delle risultanze processuali; in primo luogo è stato osservato che il narrato delle minori, uniche fonti dichiarative su cui si fonda il giudizio di colpevolezza dell'imputato, è stato assunto dal consulente tecnico del Pm in spregio delle raccomandazioni che in argomento sono riscontrabili nei più accreditati protocolli operativi applicabili alla fattispecie; tali violazioni hanno, ad avviso della difesa dell'imputato influito sul percorso formativo della prova, compromettendone la genuinità.

E' vero, chiarisce il ricorrente, che, per la giurisprudenza di questa Corte il giudice non è vincolato ad assumere le prove nel rispetto delle metodiche suggerite dai ricordati protocolli, ma è altrettanto vero che, laddove questi non siano applicati, sarebbe compito del giudice del merito chiarire le ragioni per le quali ha egualmente ritenuto attendibile il risultato della prova; tale precisazione non sarebbe riscontrabile nella sentenza ora impugnata; tanto più ciò sarebbe stato necessario in quanto le dichiarazioni delle persone offese sono intervenute a distanza di tempo dal momento di riferita verifica dei fatti per cui è causa.

I giudici del merito avrebbero anche trascurato il fatto che fra l'imputato e la famiglia di appartenenza delle persone offese erano subentrati motivi di malanimo a seguito della intervenuta separazione coniugale fra l'imputato e la moglie, zia delle minori vittime dei presunti abusi sessuali; ancora non sarebbe

stato valutato il fatto che il (omissis) stato accusato di tenere sul proprio telefono immagini pornografiche, fattore questo da escludere perché le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, non consentendo il collegamento con la rete *internet*, non avrebbero permesso di acquisire le immagini in questione.

Trascurato è stato anche l'apporto dichiarativo del padre di una delle persone offese, il quale ha detto di non avere mai notato atteggiamenti particolari dell'imputato verso la figlia.

Con il secondo motivo è censurata la decisione della Corte palermitana di non qualificare i fatti alla stregua del IV comma dell'art. 609-*quater* cod. pen. come caratterizzati dalla minore gravità ai fini del ridimensionamento del trattamento sanzionatorio.

Infine, con il terzo motivo di ricorso ci si è doluti, sotto il profilo della violazione di legge e sotto quello del vizio di motivazione, dell'entità del trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, in particolare non avendo la Corte valutato i motivi adottati contro la ritenuta incongruità della pena inflitta in primo grado, anche in relazione alla entità dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è solo parzialmente fondato e, pertanto, lo stesso deve essere conseguentemente accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata solo parzialmente annullata.

Inammissibile è, infatti, il primo motivo di ricorso; premesso che lo stesso è articolato con riferimento alla violazione di legge, essendo state indicate come disposizioni normative violate gli artt. 609-*quater* cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen., e sotto il profilo del vizio di motivazione, si osserva che le doglianze della ricorrente difesa si appuntano, principalmente sulle modalità attraverso le quali si erano svolte le attività di acquisizione delle informazioni testimoniali rese dalle parti offese, nonché in ordine al giudizio di attendibilità attribuito in sede di merito alle loro dichiarazioni, le quali, ad avviso del ricorrente non sarebbero idonee ad assicurare lo *standard* necessario per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, che non sarebbe emersa, in esito ad esse, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Con riferimento al primo corno del motivo di ricorso, attinente alle modalità con le quali è stata acquisita nel corso delle indagini preliminari la testimonianza delle minori persone offese, si osserva che, trattasi di censura in

sé inammissibile posto che la stessa è, in ogni caso, coperta dalla avvenuta scelta da parte del ricorrente della celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato.

Invero questa Corte, già prima della entrata in vigore nella novella legislativa attraverso la quale è stato inserito nel testo dell'art. 438 cod. proc. pen. l'attualmente vigente comma 6-*bis*, si era saldamente attestata sulla posizione in forza della quale, una volta che l'imputato abbia fatto la scelta di definizione del suo processo nelle forme del giudizio abbreviato, tale evenienza rende non più rilevabili nel successivo giudizio in tal modo condotto le nullità che non siano di carattere assoluto e le inutilizzabilità probatorie non segnate dalla caratteristica della cosiddetta patologia (così, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 ottobre 2019, n. 42917; *idem* Sezione III penale, 23 maggio 2018, n. 23182; *idem* Sezione II penale, 7 maggio 2013, n. 19483); tali caratteristiche, nullità di carattere assoluto ed inutilizzabilità patologica, non sono certamente da riscontrare nell'avvenuta audizione della minore persona offesa anche in assenza del rispetto dei cosiddetti protocolli della Carta di Noto, per cui, a prescindere da ogni verifica in ordine all'avvenuto rispetto dei medesimi ed in ordine alla rilevanza di tale eventuale mancanza, il motivo di impugnazione, per tale parte è inammissibile.

Eguale inammissibile è la censura per ciò che attiene al vizio di motivazione in ordine alla valutazione di piena attendibilità attribuita dalla Corte palermitana, e prima di essa dal locale Tribunale, a tali dichiarazioni.

Va, invero ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudizio in merito alla attendibilità del teste, compreso fra costoro evidentemente anche la persona offesa, è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo *id quod plerumque accidit*, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 marzo 2020, n. 10153); nel caso di specie la valutazione sulla attendibilità delle dichiarazioni delle minori è stata condotta dai giudici del merito con apprezzabile rigore, valutando, con ammirevole onestà intellettuale, anche, ma ritenendolo non dirimente alla luce delle rimanenti considerazioni, il fatto che in sede di audizione di esse non fossero state rispettate le raccomandazioni operative fissate dai Protocolli di Noto; siffatta esclusione è stata pienamente giustificata alla luce sia della mancanza di motivi di astio fra

i soggetti dichiaranti e l'imputato ovvero di possibili moventi di tipo economico, sia in considerazione della piena idoneità della persone minorenni in questione a rendere efficacemente testimonianza, non presentando queste alcun indice rivelatore della inettitudine a serbare memoria di quanto da loro avvertito come avvenuto con i sensi ed a riportarne verbalmente un puntuale resoconto, né emergendo un qualche intento calunnioso da parte delle dichiaranti, il cui narrato, anzi si è segnalato per costanza, ricchezza e puntualità, oltre che per la dolorosa partecipazione emotiva che lo stesso suscitava al momento della sua esternazione in chi aveva vissuti gli eventi riferiti.

Tali elementi portano, pertanto, ad escludere che la valutazione dei giudici del merito in ordine alla attendibilità delle minori parti offese possa essere censurata di fronte a questa Corte, secondo i parametri di valutazione di essa che questa stessa Corte, sulla base dei principi dianzi ricordati, si è data.

A fronte di tali emergenze, i rilievi formulati in sede di ricorso per cassazione in punto di esistenza di fattori atti a porre in dubbio la validità della ricostruzione degli avvenimenti per cui è processo operata in sede di merito non superano il vaglio della ammissibilità trattandosi di mere ipotesi ricostruttive congetturali, quali quelle legate a presunti attriti endofamiliari, rimasti a livello di mere ipotesi, prive di riscontri, legati alla interruzione del vincolo matrimoniale fra l'imputato e la zia delle persone offese, volte piuttosto ad introdurre la possibilità di diversi svolgimenti dei fatti che non ad evidenziare delle chiare illogicità della ricostruzione dei medesimi operata dai giudici del merito sulla base dei dati istruttori ad essi pervenuti.

Il secondo motivo di impugnazione, concernente la mancata qualificazione delle condotte attribuite al (omissis) del comma quarto dell'art. 609-*quater* cod. pen. è manifestamente infondato; premesso, infatti che il criterio di attribuzione di siffatta attenuante è legato ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 marzo 2017, n. 16122), si rileva che, quanto al caso ora in esame, i giudici del merito hanno congruamente escluso la ricorrenza della fattispecie invocata in quanto hanno plausibilmente valorizzato una serie di elementi indubitabilmente ostativi ad essa quali: la frequente reiterazione delle condotte in danno di ambedue le persone offese, tale da aggravare la lesività della condotta; l'approfittamento,

significativamente definito subdolo, della qualità di congiunto delle medesime, tale indubbiamente da comportare un approfondimento della dannosità del reato, stante la violazione realizzata con esso anche dei naturali vincoli affettivi che legavano il ricorrente sia direttamente con le due minori immediatamente offese che complessivamente con i nuclei familiari di queste, tale, pertanto, da rendere più intensa e più ampia dal punto di vista personale la lesione inferta dal prevenuto al complessivo equilibrio psicologico delle persone offese, come è anche dimostrato, nella sentenza impugnata, dalla testimonianza che la stessa Corte di merito giudicante ha potuto direttamente dare del perdurante turbamento di una delle persone offese.

Fondato è, invece, il terzo motivo di impugnazione; lo stesso, articolato con riferimento al trattamento sanzionatorio del quale il ricorrente è stato ritenuto meritevole, concerne in particolare la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di valutazione delle istanze difensive che avevano formato oggetto della impugnazione in grado di appello che, al riguardo, era stata presentata dalla ora ricorrente difesa.

Va, infatti, considerato che nel formulare i suoi motivi di gravame la difesa del (omissis) aveva rilevato che il Gup del Tribunale di Palermo, nel determinare il trattamento sanzionatorio aveva dosato una pena particolarmente afflittiva, anche avuto riguardo all'eccessivo aumento di pena operato per effetto della continuazione, di tal che lo stesso non sarebbe risultato globalmente connotato dai requisiti di adeguatezza e proporzionalità che, se correttamente applicati, avrebbero condotto alla irrogazione di una pena più mite.

Queste essendo le, pur scarse, doglianze al riguardo della difesa dell'imputato, sviluppate contestualmente alla censura in punto di esclusa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, ad esse la Corte di merito ha fornito una risposta che appare, già *primo visu*, incompleta.

Ed invero, mentre per ciò che attiene alla sola ritenuta equivalenza fra le circostanze di segno opposto nella sentenza della Corte è stato adeguatamente giustificato il rigetto del motivo di appello – essendo stata evidenziata la gravità dei fatti posti in essere dall'imputato (e non, si noti, della tipologia del reato da lui commesso, come parrebbe avere inteso l'odierno ricorrente, laddove si duole del fatto che la Corte avrebbe escluso la invocata prevalenza, ovviamente compatibile in astratto con ogni reato, solo tenendo conto del tipo di imputazione mossa al (omissis) e non della concreta modalità di realizzazione

di esso da parte del prevenuto) e la particolare intensità del dolo (evidenziata dalla pertinacia nel tempo dell'atteggiamento antidoveroso da lui tenuto) - e, per ciò che attiene alla determinazione della pena base, quantificata nel minimo vigente al momento dei fatti, non vi è, evidentemente, luogo ad alcuna doglianza riferibile alla congruità della motivazione, viceversa, per ciò che attiene agli aumenti di pena dovuti sia alla continuazione interna che a quella esterna, complessivamente calcolati dal giudice di primo grado in anni uno di reclusione quanto alla prima ed in anni uno e mesi sei di reclusione quanto alla seconda, la Corte di merito non ha letteralmente speso una parola per rintuzzare argomentatamente le non accolte ragioni del ricorrente.

Ciò posto - tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche con riguardo all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen. (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2018, n. 1446), né potendosi ritenere nella specie applicabile il, pur astrattamente valido, principio secondo il quale siffatto onere motivazionale può ritenersi soddisfatto anche con formule connesse alla adeguatezza della pena base (in questo caso come dianzi evidenziato, fuori discussione essendo commisurata al minimo edittale), essendo una tale metodica ammissibile solo in presenza di aumenti applicati in misura molto contenuta in rapporto alla pena base (in tale senso, infatti: Corte di cassazione, Sezione V penale, 19 novembre 2020n. 32511), ipotesi che non è qui riscontrabile essendo gli aumenti applicati pari, nella loro sommatoria, alla metà della pena base - rileva il Collegio che la segnalata carenza motivazionale - riscontrabile sul punto nella sentenza impugnata e censurabile in questa sede atteso che l'impugnazione proposta dal ricorrente in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione avrebbe imposto al giudice del gravame di motivare corrispondentemente sul punto in quanto al principio devolutivo dell'appello consegue il potere-dovere del giudice di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 gennaio 2020, n. 550) - determina, limitatamente all'aspetto ora in esame, la illegittimità della sentenza impugnata e ne comporta l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo perché provveda a colmare il vizio di omessa motivazione in relazione alla sola quantificazione degli aumenti di pena ex art. 81, cpv. cod. pen. a carico del prevenuto.

Essendo il motivo di impugnazione accolto riferito solo al calcolo della pena da infliggere al prevenuto, tema cui le questioni di carattere risarcitorio pertinenti quanto alla posizione della parte civile restano estranee, ed essendo, invece, rimaste invariate, tanto da assurgere alle definitività, le affermazioni in punto di responsabilità penale, e conseguentemente, civile del ricorrente, questi deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa affrontate nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, ammessa al patrocinio al spese dello Stato, secondo le modalità indicate in dispositivo.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.


Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e definitivo il giudizio di responsabilità penale.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del dPR n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022


Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Vito DI NICOLA)



In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del dlgs n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

